**Da compilare e trasmettere siglato con firma digitale, ai seguenti indirizzi:**

**giovanni.larosa@uniroma2.it** **andreea.arnautu@uniroma2.it**

**Convenzione per l'attivazione e il funzionamento di n° \_\_\_\_\_ posto/i aggiuntivo/i del dottorato di ricerca in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - XLI Ciclo**

# tra

l’Università di Roma Tor Vergata (di seguito denominata “Università”), con sede legale in Via Cracovia n.50 - 00133 Roma, C.F 80213750583, P.IVA n. 02133971008, rappresentato dal Rettore prof. Nathan Levialdi Ghiron

# e

L’ente finanziatore [denominazione] , con sede legale in [indirizzo, CAP, città e provincia], C.F. [Codice fiscale] e P.I. [partita IVA], rappresentata da [nominativo del rappresentante legale], indirizzo pec [indirizzo pec a cui fare riferimento per l’invio della Convenzione e delle comunicazioni ufficiali] debitamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione

**VISTO**

- le Delibere del Consiglio di amministrazione n. 221/2025 Prot. n. 17184 del 25/03/2025 e del Senato Accademico del 10.03.20205 che autorizzano il Rettore a firmare le convenzioni per posti aggiuntivi di dottorato;

# Premesso

- che l'Università ha attivato il corso di Dottorato di Ricerca in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- che l’ente finanziatore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è interessato allo svolgimento ed allo sviluppo delle attività di Ricerca nei settori disciplinari per i quali è stato istituito il Dottorato di Ricerca di cui sopra

# Convengono e stipulano quanto segue

**ART.1** L'Università, sede amministrativa del Dottorato di Ricerca in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, si impegna ad attivare n. \_\_\_ posto/i di Dottorato in aggiunta a quelli già attivati dall’Ateneo. Il posto aggiuntivo del Dottorato di Ricerca suddetto sarà messo a concorso, insieme a quelli attivati dall’Università, secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa universitaria in materia.

L'Università provvederà ad erogare la/e borsa/e di studio al/i candidato/i utilmente collocato/i in graduatoria, in possesso dei prescritti requisiti di legge, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

**Art. 2** L’ente finanziatore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_si impegna a versare all'Università per ciascuna borsa di studio:

* + - 1. La somma di **€ 60.112,35** per ogni borsa di studio (l’importo è complessivo per l’intero triennio), per il finanziamento di n. \_\_\_ posto/i di cui all’art. 1.
			2. La somma di **€ 4.872,90** a titolo di budget (l’importo è complessivo per l’intero triennio) per attività di mobilità e ricerca in Italia e all’estero per ciascuna borsa di studio.
			3. la somma complessiva di **€ 1.239,00**, da corrispondersi *una tantum* per ogni posto attivato, quale fondo di funzionamento relativo alla gestione dei corsi di dottorato dell’Ateneo da versare contestualmente alla stipula della convenzione;

Il contributo pari ad **€ 66.224,25** per ciascuna borsa di studio è comprensivo della spesa necessaria a finanziare ciascuna borsa di studio di cui trattasi, per tutti gli anni di durata del corso ed è tale da assicurare che l’importo della borsa corrisponda a quello delle borse di studio attivate dall’Ateneo secondo la normativa vigente.

L’ente finanziatore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si impegna a versare all'Università ulteriori contributi al fine di coprire eventuali aumenti della borsa di studio, sia nel caso che la borsa venga aumentata di una quota del 50%, da calcolare in base al numero dei mesi di permanenza all'estero previsti per il Dottorato di Ricerca, sia nel caso che durante il periodo di svolgimento del corso di dottorato, il Ministero dell’Università e della Ricerca, con proprio decreto, aumenti l'entità della borsa di studio o sia aumentata la percentuale di contributi INPS a carico della borsa di studio.

L’ente finanziatore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si impegna a versare in un'unica soluzione entro il 30/09/2025 l’importo complessivo di **€ 66.224,25** di cui ai punti **a), b) e c)** del presente articolo e relativo all’importo della borsa, all’importo del contributo per mobilità e ricerca e all’importo del fondo di funzionamento.

Copia del/i mandato/i di pagamento o del bonifico bancario dovrà essere trasmesso via email (andreea.arnautu@uniroma2.it e per conoscenza a corsini@amm.uniroma2.it – lorena.gerosi@uniroma2.it) alla Direzione II, Divisione I, Ripartizione 3 - Via Cracovia 50, 00133 Roma.

**Art. 3 -** In caso di mancata copertura del posto messo a concorso attraverso la disponibilità al finanziamento da parte dell’ente, l’ente finanziatore potrà concordare con il Coordinatore del corso o lo slittamento della borsa di studio al ciclo successivo o la trasformazione del finanziamento in fondo di funzionamento del corso di dottorato.

In caso di rinunce, decadenze o cessazioni da parte del dottorando o dell’Università (comunicate per iscritto all’Ente Finanziatore) che dovessero verificarsi durante il periodo di svolgimento del dottorato, l’Ente Finanziatore sospenderà i versamenti successivi all’anno in corso.

**Art. 4 -** **Proprietà intellettuale dei risultati di ricerca e pubblicazioni**

1. **Definizioni**

Ai fini della presente Convenzione valgono le seguenti definizioni:

1. per “Informazioni Confidenziali” si intende qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell’una o dell’altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all’altra nell’ambito Programma di Ricerca. Per “Informazioni Confidenziali” si intende, altresì, i risultati generati dall’attività di ricerca oggetto della Convenzione, nonché, più in generale, le informazioni contenute nel Background, nel Sideground e nei Risultati.

b) per “Background” si intende tutte le Informazioni Confidenziali o meno, compresi i brevetti, i programmi per elaboratore, le opere del disegno industriale, il copyright e ogni altro diritto di proprietà intellettuale, di cui le Parti siano titolari prima dell’avvio del rapporto di collaborazione instaurato con la Convenzione, che ciascuna delle Parti mette a disposizione in quanto necessario allo svolgimento del Programma di Ricerca;

c) per “Risultati” si intende tutti i risultati, incluse le Informazioni Confidenziali o meno, generati dall’attività di ricerca oggetto della presente Convenzione, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi Risultati comprendono il diritto d’autore, i diritti di proprietà industriale (ossia domande di brevetto, modelli di utilità, brevetti, le opere del disegno industriale, etc.), i programmi per elaboratore, il know–how e ogni altra privativa industriale legata a detti Risultati;

d) per “Sideground” si intende i Risultati, brevettabili o meno, che costituiscono un risultato collaterale ed indiretto delle attività oggetto della presente Convenzione, non voluto direttamente come risultato ma comunque utile per le altre attività delle Parti non attinenti al Programma di Ricerca.

1. **Background e Risultati**
2. Il Background rimane di proprietà della Parte che lo ha messo a disposizione per lo svolgimento delle attività del Programma di Ricerca e la titolarità non è compromessa nemmeno in fase di eventuale utilizzazione da parte dell’altra Parte. Resta inteso tra le Parti che niente di quanto previsto nella presente Convenzione implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background. Tuttavia rimane inteso che le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzare i rispettivi Background nell’ambito del Programma di Ricerca oggetto della presente Convenzione e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata della presente Convenzione, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
3. L’Università si impegna a dare pronta comunicazione all’Impresa del raggiungimento di Risultati suscettibili di formare oggetto di diritti di proprietà Industriale e intellettuale, entro 30 (trenta) giorni dal conseguimento degli stessi e a collaborare nella valutazione della sussistenza dei requisiti necessari alla brevettazione/registrazione dei Risultati.
4. I diritti di proprietà industriale/intellettuale dei Risultati derivanti dalle attività realizzate dal/la dottorando/a nell'ambito della presente Convenzione spettano al/alla dottorando/a fruitore/fruitrice della borsa nel rispetto dei Regolamenti dell’Università. È fatto comunque salvo il regime di contitolarità in caso di apporto del personale del personale delle altre Parti al raggiungimento dei suddetti Risultati.
5. In ogni caso, è garantito il diritto degli autori/inventori autrici/inventrici ad essere citati/e in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione e ogni altra forma di tutela della privativa intellettuale/industriale.
6. La titolarità del Sideground, generato nell’ambito delle attività del Programma di Ricerca dal personale afferente ad una Parte, è della Parte a cui afferisce detto personale. È fatto salvo il diritto alla contitolarità di detto Sideground qualora congiuntamente generato.
7. Ai fini delle proprie attività istituzionali di ricerca e didattica, Impresa e Università potranno liberamente utilizzare i Risultati ed il Sideground, se congiuntamente generato, realizzati nell’ambito del Programma di Ricerca. È fatto salvo l’obbligo di riservatezza di cui al successivo Articolo 5 (Confidenzialità).
8. **Pubblicazioni e Divulgazione**
9. Tutte le pubblicazioni scientifiche eventualmente prodotte dal/la dottorando/a che usufruisce della borsa finanziata dalla presente Convenzione e derivate dall'attività svolta nell'ambito del ciclo di dottorato, oltre a indicare l’afferenza al Dottorato dell’Università, dovranno citare il sostegno all’attività di ricerca da parte dei Finanziatori.
10. La tesi di Dottorato, così come ogni altro lavoro proposto per la stampa e derivante dalla ricerca finanziata con la borsa di dottorato, deve essere sottoposta preventivamente all’attenzione dell’Impresa, con almeno trenta (30) giorni di anticipo sulla data di pubblicazione, al fine di permettere loro di verificare che tali documenti non contengano informazioni riservate non divulgabili di proprietà dei Finanziatori e consentire, in tal caso, di apportare le dovute modifiche/eliminazioni, fatto salvo il posticipo della pubblicazione per il tempo necessario all’eventuale deposito della domanda di brevetto, ovvero la sottoposizione della tesi al regime di “embargo”, restando inteso che, in quest’ultimo caso, tale regime durerebbe fino alla rimozione concordata tra il Dottorando, il tutor dell’Università e dell’Impresa.
11. Resta inteso che nessun tipo di pubblicazione (inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, bozze, sommari di articoli o di interventi/poster a convegni) sarà permesso senza una preventiva autorizzazione scritta da parte dei Finanziatori, che non sarà immotivatamente rifiutata. In mancanza di risposta, entro 30 giorni, l’autorizzazione verrà considerata concessa. Qualora la pubblicazione, o parte di essa, non sia autorizzata per poter dar seguito alle procedure di tutela dei Risultati contenuti nella pubblicazione stessa, le Parti si impegnano a procedere al deposito/registrazione del diritto di proprietà intellettuale/industriale entro i successivi 90 (novanta) giorni.
12. Resta in ogni caso fermo che tutte le procedure previste nel presente articolo devono comunque garantire al/la dottorando/a la discussione della tesi di dottorato nei tempi previsti e la pubblicazione dei propri lavori, assicurandone il valore scientifico e il significato intrinseco.
13. **Utilizzo dei Risultati**

I Risultati delle attività realizzate dal/la assegnatario/a della borsa di cui alla presente Convenzione potranno essere utilizzati commercialmente previo espresso accordo tra le Parti. Le Parti formalizzeranno, con successivo separato atto, la specifica disciplina relativa alle modalità di gestione e sfruttamento economico dei singoli diritti di proprietà intellettuale/industriale, nonché i corrispettivi per l’eventuale cessione o concessione di licenza d’uso, sulla base degli accordi di cui alla presente Convenzione e dei Regolamenti interni dell’Università.

1. **Manleva**

In merito all'esecuzione delle attività del Programma di Ricerca della presente Convenzione e ad ogni informazione, conoscenza tecnica protetta o meno, domanda di brevetto o brevetto, know-how, privativa di Proprietà Intellettuale/Industriale di proprietà, generata da una Parte precedentemente all’inizio dell’attività di ricerca o concepita come conseguenza della stessa attività del Programma di Ricerca, nessuna garanzia o manleva di alcun tipo, esplicita o implicita, è data all’altra Parte per quanto riguarda la mancata violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terze parti.

**Art. 5 - Confidenzialità**

1. Le Informazioni Confidenziali vengono comunicate solo ed esclusivamente allo scopo di consentire la realizzazione del Programma di Ricerca, pertanto non possono essere rivelate a terzi, né in tutto né in parte, né direttamente né indirettamente, in qualsivoglia forma, dalla Parte che le riceve. Esse non possono essere utilizzate, né in tutto né in parte, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite.
2. Ciascuna Parte s’impegna a conservare e custodire in maniera adeguata e pertanto a non divulgare senza il permesso della Parte titolare di dette Informazioni Confidenziali, con tutti i mezzi ragionevolmente ritenuti opportuni, le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte di cui sia eventualmente entrata in possesso per tutto il periodo della durata della borsa di dottorato e per i due (2) anni successivi al termine di questa.
3. In nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione e/o rivelazione siano già di dominio pubblico e siano facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore e/o lo diventino successivamente per scelta della Parte che le ha rivelate, senza che la parte ricevente abbia violato gli obblighi di cui al presente accordo o la divulgazione delle stesse sia stata preventivamente ed espressamente autorizzata per iscritto dalla Parte.

**Art. 6 -** Il conferimento della borsa, oggetto della presente convenzione non dà luogo a rapporti di lavoro, né con l'Università, né con l'ente finanziatore, né a valutazioni di carriera giuridica ed economica.

**Art. 7 -** Per quanto concerne la disciplina relativa al concorso di ammissione, e lo svolgimento del corso di Dottorato ed agli obblighi cui è soggetto l'iscritto al suddetto corso, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

**Art. 8 -** La presente convenzione ha la durata di anni 3 a decorrere dall'Anno Accademico di inizio del corso.

**Art. 9 -** Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, per qualsiasi controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

**Art. 10** - La convenzione avrà efficacia dall’attivazione del corso di Dottorato.

 **Art. 11**- La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell’articolo 15, comma 2- bis della legge 7 agosto 1990, n.241 e verrà registrata solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.4 della Tariffa – Parte II allegata al DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.

Roma li,

 **Università di Roma “Tor Vergata” Il Rappresentante Legale**

 **Il Rettore**

 **Prof. Nathan Levialdi Ghiron**